



Proposta di Legge recante:

“Modifica della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)”

Il Consigliere regionale

F.to Pasqualina Straface

Proposta di Legge recante:

“Modifica della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)”

Relazione illustrativa

Il progetto di legge reca modifiche alla legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006), al fine di adeguare le disposizioni in materia di collegio sindacale alle previsioni della normativa statale vigente, costituita, ad oggi – a seconda che si tratti di azienda sanitaria, ospedaliera o universitaria – dal D.lgs. n. 502/1992 e dal D.lgs. n. 517/1999.

La proposta di modifica prevede, pertanto, un richiamo alla predetta normativa statale, con rinvio dinamico, onde evitare problemi nell’eventuale evoluzione della medesima normativa.

Esso reca tre articoli.

Con l’articolo 1 sono apportate modifiche all’articolo 16 della legge regionale in questione.

La proposta di legge non implica nuovi o maggiori oneri finanziari per l’Amministrazione, così come previsto dall’articolo 2 della proposta di legge medesima, trattandosi di norma a carattere ordinamentale, destinata a garantire un rinvio mobile alle sopravvenute fonti di finanziamento nazionali ed europee.

Infine, l’articolo 3 della proposta dispone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, attesa l’esigenza di rendere immediatamente vincolanti le norme ivi contenute.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: **“Modifica della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)”**.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma di carattere ordinamentale. Reca le modifiche all’articolo 16 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.			0

Art. 2	Prevede la clausola di invarianza finanziaria.			0
Art. 3	Reca l'entrata in vigore anticipata della Legge regionale, attesa l'esigenza di rendere immediatamente vincolanti le norme ivi contenute.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente Legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione Programma	//	//	//	//
Missione Programma	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di Legge recante

“Modifica della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)”

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11)

1. L'articolo 16 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 16

(Collegi sindacali)

1. I Collegi sindacali delle Aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliere-universitarie continuano ad essere disciplinati – rispettivamente – dall'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dall'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.>>.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Pasqualina Straface